

# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

## **UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **COMUNICATO UFFICIALE n. 19**

Roma, 15 gennaio 2009

### LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Il giorno 14 Gennaio 2009 presso la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio si è riunita composta dai Signori:

Avv. Goffredo BARBANTINI - Presidente (relatore)

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO - Componente

Avv. Rocco QUARTUCCIO - Componente

Per discutere il ricorso presentato dalla ASD Hockey Marzotto Valdagno, avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale dell'8/01/09, di cui al C.U. n. 59 dell'anno 2008/09 con la quale è stata irrogata all'atleta di detta squadra, Raed Oyola Josè Osvaldo, la sanzione disciplinare di 2 giornate di squalifica ed € 500,00 di ammenda per essere stato espulso definitivamente in quanto, a gioco fermo, aveva colpito con il bastone un avversario senza procuragli alcuna conseguenza.

#### **FATTO**

Motiva l'appello contestando, in primo luogo, che l'espulsione definitiva del giocatore non avveniva "a gioco fermo" ma in una fase di gioco a seguito della concessione, da parte dell'arbitro, di una punizione indiretta decretata a 2" dalla fine della partita e, in secondo luogo, che si era trattato di un normale fallo di gioco, non violento.

Sul primo motivo, la Società disquisisce sulla circostanza di "fase di gioco" e di "gioco fermo" il quale si verifica o durante un time-out, o quando è fischiata la fine di un tempo, o quando l'arbitro autorizza personale esterno per guasto meccanico o per asciugare la pista o per soccorrere un giocatore infortunato, mentre rientra nella "fase di gioco" l'episodio in questione in quanto, come recita il Regolamento Tecnico, all'art 39, "il fischio con il quale l'arbitro interrompe il gioco per assegnare un tiro libero (nel caso, una punizione di "seconda"),ne autorizza anche l'esecuzione; e poiché mancavano solo 2 secondi al termine dell'incontro, la squadra che beneficiava della punizione aveva interesse a battere immediatamente la punizione stessa; ed è in questa fase che, come è prassi, i giocatori della squadra avversaria tentano di ostacolare gli avversari, per impedire di realizzare l'azione offensiva, realizzazione che, in effetti, è avvenuta. Quindi, prosegue l'appellante, il fallo commesso dal Raed avvenne durante una fase di gioco, al seguito del quale venne espulso; si trattò di un fallo non violento e che non ebbe alcuna conseguenza negativa per il giocatore che lo subì.

In conclusione la A.S.D. Hockey Marzotto Valdagno, ha chiesto la riduzione della sanzione disciplinare da 2 ad 1 giornata di squalifica e la restituzione totale e/o parziale della tassa di reclamo.

Segue C.U. n. 19 -2-

#### **DIRITTO**

L'appello appare fondato ed è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. E' infatti condivisibile quanto dedotto dalla Società, che si tratta di un fallo commesso in una fase di gioco (punizione di "seconda") e che, mancando oltre tutto 2 secondi al termine della gara la squadra beneficiaria del tiro indiretto aveva tutto l'interesse a batterlo immediatamente, così come, ed è dato di comune esperienza, che i giocatori della squadra avversaria si adoperino per impedire la realizzazione, ostacolando quelli dell'altra squadra; ed è avvenuta in tale fase di gioco la commissione del fallo sanzionato dall'arbitro con l'espulsione del Raed.

Così come è documentalmente provato non si trattò di un fallo di particolare violenza e che, come affermato dall'arbitro, non ebbe alcuna conseguenza negativa per il giocatore che lo subì.

## **PQM**

La C.A.F., nella Camera di Consiglio del 14/01/09, in accoglimento del proposto appello, riduce la sanzione disciplinare comminata dal G.U.N. all'atleta RAED OYOLA JOSE' OSVALDO da due ad una giornata di squalifica; visto l'art. 68 del R.G.C., come novellato, annulla l'ammenda di € 500,00 irrogata dal G.U.N.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO